

CONVENZIONE ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 5 della L.R. 21/2019 fra gli Enti Locali soci di NET S.p.A. per l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla società ai fini dell'affidamento in house providing del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti.

Tra i sottoscritti:

- 1 Comune di **Aiello**
- 2 Comune di **Aquileia**
- 3 Comune di **Bagnaria Arsa**
- 4 Comune di **Bicinicco**
- 5 Comune di **Buja**
- 6 Comune di **Campolongo-Tapogliano**
- 7 Comune di **Carlino**
- 8 Comune di **Cassacco**
- 9 Comune di **Castions**
- 10 Comune di **Cervignano**
- 11 Comune di **Chiopris Viscone**
- 12 Comune di **Chiusaforte**
- 13 Comune di **Cividale del Friuli**
- 14 Comune di **Drenchia**
- 15 Comune di **Fiumicello-Villa Vicentina**
- 16 Comune di **Gonars**
- 17 Comune di **Grimacco**
- 18 Comune di **Latisana**
- 19 Comune di **Malborghetto-Valbruna**
- 20 Comune di **Manzano**
- 21 Comune di **Marano**
- 22 Comune di **Mereto di Tomba**
- 23 Comune di **Muggia**
- 24 Comune di **Muzzana del Turgnano**
- 25 Comune di **Palazzolo dello Stella**
- 26 Comune di **Palmanova**
- 27 Comune di **Pocenia**
- 28 Comune di **Pontebba**
- 29 Comune di **Porpetto**
- 30 Comune di **Povoletto**

- 31 Comune di **Precenicco**
- 32 Comune di **Prepotto**
- 33 Comune di **Pulfero**
- 34 Comune di **Resia**
- 35 Comune di **Rivignano-Teor**
- 36 Comune di **Ronchis**
- 37 Comune di **Ruda**
- 38 Comune di **San Giorgio di Nogaro**
- 39 Comune di **San Leonardo**
- 40 Comune di **San Pietro al Natisone**
- 41 Comune di **Santa Maria la Longa**
- 42 Comune di **San Vito al Torre**
- 43 Comune di **Talmassons**
- 44 Comune di **Tarcento**
- 45 Comune di **Tarvisio**
- 46 Comune di **Tavagnacco**
- 47 Comune di **Terzo d'Aquileia**
- 48 Comune di **Torreano**
- 49 Comune di **Torviscosa**
- 50 Comune di **Tricesimo**
- 51 Comune di **Trivignano Udinese**
- 52 Comune di **Udine**
- 53 Comune di **Visco**
- 54 Comunità di Montagna del **Natisone-Torre**

di seguito indicati come “**Enti Locali**” o “**Ente Locale**” soci/socio della società NET SpA con sede a Udine, C.F. 94015790309, di seguito anche “**Società**”

Premesso che:

- Gli Enti Locali sopra enunciati sono soci della Società quale risulta dalla fusione per incorporazione di CSR SpA in NET SpA avvenuta con atto Notaio dr.ssa Lucia Peresson di Udine, Rep. 20715 del 14/07/2011;
- NET SpA è società con sede a Udine a totale partecipazione pubblica preordinata allo svolgimento, nella modalità dell’in house providing, del servizio pubblico a rete di rilevanza economica inerente la gestione integrata dei rifiuti nel territorio degli Enti Locali soci;
- L'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR) istituita ai sensi della LR n. 5/2016 è subentrata ai Comuni nell'espletamento di tutte le funzioni in materia di programmazione, affidamento e controllo del citato servizio, nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea di settore;
- Con deliberazione N. 37/19 del 02/10/2019 l'Assemblea Regionale d'Ambito istituita presso l'AUSIR:

- ha riconosciuto il territorio dell'ex Provincia di Udine quale Ambito ottimale di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- ha affidato in house a NET SpA – al pari degli altri gestori riconosciuti – la titolarità della gestione del servizio suddetto con riguardo al territorio dei Comuni partecipanti alla società medesima e con durata di anni 15 (eccetto Muggia per 5) a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- ha previsto altresì la possibilità per i Comuni suddetti di optare per la partecipazione ad altro gestore d'Ambito, fatta salva la verifica dei requisiti previsti per l'in house;
- All'AUSIR, a sua volta sottoposta alle disposizioni organizzative e ai sistematici controlli operativi dell'ARERA, compete inoltre la procedura di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti ex art. 192, c. 1 del D.lgs. 50/2016;
- Al fine di realizzare compiutamente il suddetto nuovo assetto organizzativo in coerenza e nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni recate dagli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 è necessario disciplinare il corretto esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli Enti Locali soci di NET SpA;
- L'art. 19 dello Statuto di NET SpA prevede che *“il c.d. controllo analogo dei soci sulla gestione previsto dalle disposizioni comunitarie e nazionali sull'in house viene esercitato ... secondo quanto stabilito da apposita convenzione tra i soci pubblici costituenti il bacino di gestione del servizio in affidamento in house a Net”*;
- Ai sensi dell'art. 30 del TUEL e dell' art. 5 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21, gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo “coordinato funzioni e servizi determinati”;
- Ai sensi dell'art.16, c. 2, lettera c) D. Lgs 175/2016, i requisiti del controllo analogo congiunto possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi accordi – patti parasociali – di durata anche superiore a cinque anni in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

Tutto ciò premesso ed assunto quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 – Scopo della convenzione

1. Gli Enti Locali danno atto che la Società costituisce un soggetto finalizzato all'esercizio di funzioni e competenze di interesse pubblico in materia di gestione dei rifiuti urbani e di igiene ambientale. Tali attività, all'interno dei rispettivi territori comunali, vengono realizzate dal gestore NET SpA tramite l'AUSIR, apposito ente affidante e di governo del servizio medesimo, istituito ai sensi della LR 5/2016, al cui funzionamento concorrono tutti i Comuni regionali secondo forme e modalità all'uopo stabilite dalla LR medesima.
2. Gli Enti Locali convengono sulla necessità di dare piena attuazione alla configurazione in house di NET SpA quale organismo comune, dedicato per la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti sul territorio dagli stessi amministrato.
3. In considerazione degli specifici obiettivi di interesse pubblico che caratterizzano l'attività della Società, gli Enti Locali intendono disciplinare di comune accordo, tramite la presente Convenzione, l'esercizio coordinato e congiunto delle rispettive prerogative e facoltà di indirizzo, gestione e controllo e in particolare adottare ulteriori specifici strumenti finalizzati a garantire la piena attuazione del controllo sulla Società, analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Articolo 2 – Espletamento dei servizi pubblici

1. L'attività della Società a favore degli Enti Locali viene svolta sulla base di regolare contratto di servizio stipulato tra la Società medesima e l'AUSIR altresì integrato da specifici Disciplinari tecnici distintamente intercorrenti tra ciascun Ente Locale socio e NET SpA.

Articolo 3 – Capitale della Società e svolgimento dell'attività

1. Gli Enti Locali si impegnano a garantire che l'intero capitale sociale della Società sia interamente e stabilmente mantenuto in mano pubblica.
2. Gli Enti Locali si impegnano a vigilare affinché la Società svolga la parte più rilevante - oltre l'80% - della propria attività nell'erogazione del servizio in house cui è preposta a favore e nell'interesse delle collettività appartenenti ai Comuni soci di NET SpA. La produzione residua può essere svolta solo qualora la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 4 – Adunanza dei soci in house

1. Gli Enti Locali si riuniscono in apposita Adunanza quale sede di approfondimento, confronto e decisione sulle tematiche di rilevante comune interesse di seguito indicate al c. 6.
2. Hanno diritto di intervenire alle Adunanze il legale rappresentante di ciascun Ente Locale o altro amministratore da questi delegato. Il diritto di voto di ciascun Ente Locale in seno all'Adunanza è stabilito percentualmente in base al rapporto tra la sua popolazione residente (al 31/12 dell'anno precedente) e quella complessiva di tutti gli Enti Locali aderenti alla presente Convenzione.
3. L'Adunanza è convocata mediante avviso comunicato agli Enti Locali almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione tramite P.E.C. La prima riunione dell'Adunanza è convocata dal Sindaco del Comune titolare della quota di voto maggioritaria, come sopra determinata, le successive dal Presidente dell'Adunanza dei soci eletto dalla stessa con la maggioranza del 60% dei diritti di voto presenti.
4. Saranno valide anche le Adunanze tenute in videoconferenza; in tale ipotesi dovrà essere assicurato il diritto di intervento nella discussione a tutti i partecipanti nonché la possibilità della loro identificazione da parte del Presidente; il Segretario deve trovarsi nello stesso luogo ove si trova il Presidente.
5. L'Adunanza è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 90% dei diritti di voto e in seconda convocazione con la presenza di almeno il 50% dei diritti di voto.
6. L'Adunanza si riunisce almeno una volta all'anno prima dell'approvazione assembleare del bilancio d'esercizio nonché, ove opportuno, prima di ciascuna convocazione dell'assemblea dei soci al fine di concertare preventivamente le posizioni da assumere sui punti all'ordine del giorno, compresa la designazione, nel caso di nomina di organo amministrativo monocratico, dell'Amministratore Unico e ad esclusione della formazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione. Si riunisce inoltre per l'esame delle specifiche materie sottoposte dal Comitato di controllo analogo. Per queste materie e per il bilancio di esercizio gli atti vengono sottoposti all'Adunanza dei soci corredata da parere espresso dal Comitato di controllo analogo.
7. Le decisioni dell'Adunanza sono assunte in spirito di leale collaborazione con il voto favorevole di almeno il 50% dei soci presenti e il 60% dei diritti di voto presenti alla

riunione in prima convocazione e, in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei diritti di voto presenti. Gli Enti Locali si impegnano a conformarsi a quanto validamente deciso dall'Adunanza, anche riguardo all'eventuale voto da esprimere in assemblea.

8. L'organizzazione e il funzionamento dell'Adunanza, per quanto non previsto dalla presente convenzione, possono essere definiti con apposito regolamento approvato in autoamministrazione dall'Adunanza medesima.

Articolo 5 – Comitato di controllo analogo dei soci in house

1. Il Comitato di controllo analogo (poi semplicemente "Comitato") è sede di informazione, consultazione, indirizzo e controllo sui servizi pubblici svolti dalla Società, sull'andamento della gestione e dell'amministrazione aziendale nel suo insieme al fine di garantire l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società secondo le disposizioni comunitarie e nazionali dell'in house.
È formato da 9 componenti nominati da ciascuna delle zone territoriali.
2. Le 9 zone territoriali sono formate dai Comuni indicati nell'allegato al presente atto. I Sindaci dei Comuni appartenenti a ciascuna zona territoriale sono convocati dal Sindaco del Comune più popoloso rientrante nel territorio dell'ex Provincia di Udine e designano a maggioranza, con voto capitaro, quello che tra loro andrà a rappresentarli in seno al Comitato. Ai fini della validità della prima seduta è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei rappresentanti dei Comuni ricadenti nella rispettiva zona territoriale mentre dalla seconda convocazione si prescinde dalla suddetta maggioranza. In caso di parità di voto risulta eletto il rappresentante del Comune più popoloso. Ciascun Comune potrà essere rappresentato, oltre che dal Sindaco, da un Assessore con delega permanente. In caso di cessazione dalla carica amministrativa del suddetto rappresentante ovvero di sopravvenuto impossibilità di svolgimento dell'incarico, il suddetto rappresentante viene sostituito da altro Sindaco nominato con analoghe modalità e rimane in carica fino al termine del mandato originario.
3. La carica di componente del Comitato è svolta a titolo gratuito.
4. Nella prima riunione di insediamento il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente ed eventualmente anche un Vice-Presidente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti e individua un Segretario per la verbalizzazione delle sedute. Il Presidente rappresenta il Comitato in tutti i rapporti con la Società, gli Enti Locali ed i terzi.
5. Il Comitato rimane in carica per un triennio.
6. Il Comitato è convocato dal suo Presidente presso la sede della Società, anche su richiesta di uno o più Enti locali soci, sottoponendo allo stesso una dettagliata relazione con le proposte e/o problematiche relative alla gestione dei servizi pubblici svolti da NET sul rispettivo territorio che includa anche la posizione della Società.
7. Saranno valide anche le riunioni del Comitato tenute per videoconferenza; in tale ipotesi dovrà essere assicurato il diritto di intervento nella discussione a tutti i partecipanti nonché la possibilità della loro identificazione da parte del Presidente; il Segretario deve trovarsi nello stesso luogo ove si trova il Presidente.
8. Le sedute del Comitato sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Comitato di controllo analogo è invitato e partecipa senza diritto di voto il Presidente dell'Adunanza dei soci in house.
9. Ciascun componente ha diritto ad un voto.

10. Il Comitato ove per il suo funzionamento si avvalga della struttura organizzativa della Società, non dovrà comportare oneri a carico della stessa.

Articolo 6 – Attività e funzioni del Comitato di controllo analogo

1. La Società è assoggettata all'attività di indirizzo e controllo del Comitato che a tale fine:
 - a. assume informazioni sull'attuazione degli investimenti, dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo, e in generale sull'andamento della "Società" con riferimento all'attività affidata;
 - b. istruisce e supporta le attività dell'Adunanza dei soci in house cui riferisce sulle risultanze dell'attività espletata;
 - c. organizza incontri tra gli Enti Locali, per la trattazione di eventuali iniziative, proposte o pareri sulle materie di competenza dell'Organo amministrativo della Società o comunque afferenti problematiche inerenti i servizi dalla stessa prestati;
 - d. ricerca soluzioni condivise atte a conciliare differenti posizioni degli Enti Locali sulle problematiche di interesse comune onde individuare percorsi metodologici e operativi di ampio consenso.
2. Al fine dell'esercizio del controllo di cui si tratta, il Comitato riceve dalla società:
 - a) budget per l'anno in corso entro il 31/01 dell'anno di riferimento che deve includere anche un piano di investimenti;
 - b) i rendiconti complessivi aziendali cumulati ad ogni trimestre entro 5 gg dall'approvazione nel CdA;
 - c) il piano strategico e piano industriale della società entro 6 mesi dalla nomina di ogni CdA, con aggiornamenti annuali in sede di presentazione del bilancio di esercizio;
 - d) le proposte di delibera di competenza dell'assemblea dei soci ivi compreso il bilancio d'esercizio;
 - e) gli ordini del giorno di convocazione del CdA contestualmente all'invio ai membri del CdA stesso;
 - f) ogni altra documentazione da sottoporre all'assemblea, entro 5 giorni dall'approvazione in C.d.A.;

Il Comitato, previo confronto con l'organo amministrativo qualora lo ritenga necessario, rilascia sulle materie di cui alle lett. a) e c) un proprio parere che costituisce documento di indirizzo vincolante per l'organo amministrativo medesimo;
3. Il Comitato rilascia altresì, entro 15 giorni dalla ricezione della pertinente documentazione, parere vincolante all'organo amministrativo della Società in tema di:
 - a. Atti di straordinaria amministrazione;
 - b. Piani di risanamento in presenza di indicatori di crisi aziendale;

In caso di mancato pronunciamento nel termine indicato, può prescindere dal parere del Comitato.
4. L'Organo amministrativo è chiamato a conformare il proprio operato ai suddetti pareri vincolanti del Comitato e ove ritenga di discostarsene, dovrà darne espressa motivazione nonché informare tempestivamente il Comitato medesimo e il Presidente dell'Adunanza dei soci.
5. Ove lo ritenga necessario, il Comitato ha facoltà di richiedere la convocazione dell'organo amministrativo della società o dell'Adunanza dei soci proponendo l'oggetto da inserire all'Ordine del Giorno;
6. Almeno venti giorni prima della data di convocazione dell'assemblea della "Società" per l'approvazione del bilancio, l'organo amministrativo trasmette altresì il relativo

progetto motivando gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni. Il Comitato verifica quindi lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai budget e dai piani industriali e ne riferisce all'Adunanza dei soci convocata prima dell'approvazione del bilancio.

7. Al Comitato spetta altresì la disamina preventiva delle delibere di competenza dell'assemblea dei soci con facoltà di convocare l'Adunanza degli stessi per l'esame preliminare degli argomenti all'ordine del giorno;
8. Ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato si avvale della collaborazione dell'Organo amministrativo e dei dirigenti e quadri della Società nonché del Collegio sindacale e può richiedere, in presenza di gravi discordanze sulla gestione della Società, la convocazione dell'assemblea per l'assunzione di eventuali provvedimenti al riguardo.
9. I componenti del Comitato sono tenuti a utilizzare le informazioni come sopra assunte per le sole finalità del controllo analogo e nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di riservatezza. Si impegnano inoltre a non divulgare atti o informazioni che potrebbero in ogni caso nuocere agli interessi della società.

Articolo 7 – Durata, cessazione ed efficacia della Convenzione

1. L'adesione alla presente Convenzione garantisce la paritaria salvaguardia degli interessi e delle prerogative di ciascun Ente Locale indipendentemente dalla rispettiva partecipazione azionaria.
2. L'efficacia della presente Convenzione decorre, per ciascun Ente Locale, dalla data della sua sottoscrizione e permane per tutto il periodo di effettivo svolgimento del servizio in house da parte di NET nell'ambito dell'affidamento disposto dall'AUSIR con termine finale al 1° gennaio 2035.
3. La perdita sopravvenuta per qualsiasi causa della qualifica di socio di NET SpA da parte dell'Ente Locale comporta la contestuale decadenza del medesimo dalla presente Convenzione.
4. La presente Convenzione annulla e sostituisce ogni precedente accordo sottoscritto dagli Enti Locali in merito alle materie dalla stessa disciplinate.

Articolo 8 – Trasferimenti azionari e variazione della Convenzione

1. Gli Enti Locali hanno facoltà di trasferire in tutto o in parte le proprie azioni di NET SpA alle condizioni e nelle forme indicate nello statuto sociale.
2. Qualora l'Ente Locale ceda interamente le proprie azioni di NET o cessi di usufruire dei servizi in house da parte di Net, si estingue automaticamente anche la sua partecipazione alla presente Convenzione.
3. L'uscita dell'Ente Locale dalla presente Convenzione, per qualsiasi motivo intervenuta, è recepita dal Comitato che adegua conseguentemente l'elenco delle Zone territoriali di cui all'art. 5 e non dà diritto in nessun caso a pretese di alcun genere a nessun titolo.
4. È consentito a ulteriori soci pubblici di NET aderire alla presente Convenzione onde poter ricevere l'espletamento dei servizi forniti dalla Società nella modalità dell'in house providing.
5. L'adesione è accettata dal Comitato, previa formale approvazione e sottoscrizione della presente Convenzione da parte del socio entrante. Per effetto della sottoscrizione della Convenzione, il socio acquisisce i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti. Conseguentemente il Comitato aggiorna l'elenco delle Zone territoriali includendovi il nuovo Comune aderente sulla base dei criteri di omogeneità e prossimità territoriale.

6. Tutte le modifiche alla composizione delle 9 zone territoriali sono disposte dal Comitato di controllo analogo ed hanno efficacia a decorrere dal successivo rinnovo del Comitato stesso.
7. Qualsiasi modifica alla presente Convenzione può attuarsi unicamente previo unanime consenso degli Enti Locali tempo per tempo aderenti, con eccezione della cessazione ed adesione dei soci la cui decisione rimane in capo al Comitato.

Articolo 9 – Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia tra le parti relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Udine su richiesta della parte più diligente. Qualora una controversia veda contrapposti ad un Socio, per gli stessi motivi, più Soci, questi dovranno di norma effettuare richiesta di definizione della controversia in un unico giudizio arbitrale.

L'organo si pronuncia anche in merito alle spese di lite secondo il principio di soccombenza.

Visto, approvato e sottoscritto,

- 1 Comune di **Aiello**
- 2 Comune di **Aquileia**
- 3 Comune di **Bagnaria Arsa**
- 4 Comune di **Bicinicco**
- 5 Comune di **Buja**
- 6 Comune di **Campolongo-Tapogliano**
- 7 Comune di **Carlino**
- 8 Comune di **Cassacco**
- 9 Comune di **Castions**
- 10 Comune di **Cervignano**
- 11 Comune di **Chiopris Viscone**
- 12 Comune di **Chiusaforte**
- 13 Comune di **Cividale del Friuli**
- 14 Comune di **Drenchia**
- 15 Comune di **Fiumicello-Villa Vicentina**
- 16 Comune di **Gonars**
- 17 Comune di **Grimacco**
- 18 Comune di **Latisana**
- 19 Comune di **Malborghetto-Valbruna**
- 20 Comune di **Manzano**
- 21 Comune di **Marano**
- 22 Comune di **Mereto di Tomba**
- 23 Comune di **Muggia**
- 24 Comune di **Muzzana del Turgnano**

- 25 Comune di **Palazzolo dello Stella**
- 26 Comune di **Palmanova**
- 27 Comune di **Pocenia**
- 28 Comune di **Pontebba**
- 29 Comune di **Porpetto**
- 30 Comune di **Povoletto**
- 31 Comune di **Precenicco**
- 32 Comune di **Prepotto**
- 33 Comune di **Pulfero**
- 34 Comune di **Resia**
- 35 Comune di **Rivignano-Teor**
- 36 Comune di **Ronchis**
- 37 Comune di **Ruda**
- 38 Comune di **San Giorgio di Nogaro**
- 39 Comune di **San Leonardo**
- 40 Comune di **San Pietro al Natisone**
- 41 Comune di **Santa Maria la Longa**
- 42 Comune di **San Vito al Torre**
- 43 Comune di **Talmassons**
- 44 Comune di **Tarcento**
- 45 Comune di **Tarvisio**
- 46 Comune di **Tavagnacco**
- 47 Comune di **Terzo d'Aquileia**
- 48 Comune di **Torreano**
- 49 Comune di **Torviscosa**
- 50 Comune di **Tricesimo**
- 51 Comune di **Trivignano Udinese**
- 52 Comune di **Udine**
- 53 Comune di **Visco**
- 54 Comunità di Montagna del **Natisone-Torre**

ZONE TERRITORIALI	ALLEGATO alla			
	Convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 5 della L.R. 21/2019 fra gli Enti Locali			
	soci di NET SpA per l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla società ai fini dell'			
	affidamento in house providing del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti			
	ELENCO SOCI	Capitale Sociale		
		9.776.200	100,00000%	100,000%
	Azioni proprie	640	0,00655%	
	Forni di Sopra	1.037	0,01061%	
	Comunità del Friuli Orientale	2.468	0,02524%	
	Comunità di Montagna della Carnia	990	0,01013%	0,053%
1	Chiusaforte	400	0,00409%	
	Malborghetto-Valbruna	300	0,00307%	
	Pontebba	929	0,00950%	
	Resia	400	0,00409%	
	Tarvisio	1.858	0,01901%	0,040%
2	Tavagnacco	707	0,00723%	
	Buja	1.037	0,01061%	
	Cassacco	1.037	0,01061%	
	Tarcento	104	0,00106%	
	Tricesimo	1.348	0,01379%	0,043%
3	Udine	6.649.330	68,01549%	68,015%
4	Drenchia	50	0,00051%	
	Grimacco	100	0,00102%	
	Prepotto	100	0,00102%	
	Torreano	100	0,00102%	
	Comunità di Montagna del Natisone-Torre	4.583	0,04688%	
	- Attimis			
	- Faedis			
	- Savogna			
	- Stregna			
	Pulfero	100	0,00102%	
	San Pietro al N.	200	0,00205%	
	Cividale del Friuli	2.787	0,02851%	
	Manzano	1.858	0,01901%	
	Povoletto	1.300	0,01330%	
	San Leonardo	100	0,00102%	0,115%
5	Castions	113.425	1,16022%	
	Mereto di Tomba	929	0,00950%	
	Pocenia	76.639	0,78393%	
	Rivignano Teor	61.311	0,62715%	
	Talmassons	123.830	1,26665%	3,847%
6	Aiello	64.377	0,65851%	
	Bagnaria Arsa	104.229	1,06615%	
	Campolongo-Tapogliano	33.721	0,34493%	
	Chiopris Viscone	3.716	0,03801%	
	Palmanova	168.605	1,72465%	
	San Vito al Torre	39.852	0,40764%	
	Santa Maria la Longa	67.442	0,68986%	
	Trivignano Udinese	52.114	0,53307%	
	Visco	18.393	0,18814%	5,651%
7	Bicinicco	52.114	0,53307%	
	Carlino	82.770	0,84665%	
	Gonars	137.950	1,41108%	
	Porpetto	79.704	0,81529%	
	San Giorgio di Nogaro	225.922	2,31094%	
	Torviscosa	104.229	1,06615%	6,983%
8	Marano	67.442	0,68986%	
	Muzzana del Turgnano	79.704	0,81529%	
	Palazzolo dello Stella	98.098	1,00344%	
	Precenicco	49.049	0,50172%	
	Ronchis	58.245	0,59578%	
	Latisana	332.566	3,40179%	7,008%
9	Aquileia	104.229	1,06615%	
	Cervignano	363.221	3,71536%	
	Fiumicello+Villa Vicentina	171.671	1,75601%	
	Ruda	88.901	0,90936%	
	Terzo d'Aquileia	76.639	0,78393%	
	Muggia (Ts)	1.300	0,01330%	8,244%